



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 2 ottobre 2008 (07.10)  
(OR. en)**

**13464/08**

---

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2008/0030 (COD)**

---

---

**CODEC 1205  
AGRILEG 163**

**NOTA**

---

del: Segretariato generale  
al: Comitato dei Rappresentanti permanenti/Consiglio  
Oggetto: Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 999/2001 per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione  
– Risultati della prima lettura del Parlamento europeo  
(Bruxelles, 22-25 settembre 2008)

---

**I. INTRODUZIONE**

Il relatore on. Gyula HEGYI (PSE - HU) ha presentato, a nome della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, una relazione comprendente tre emendamenti.

Conformemente alle disposizioni dell'articolo 251, paragrafo 2 del trattato CE e alla dichiarazione comune sulle modalità pratiche della procedura di codecisione<sup>1</sup>, si sono svolti vari contatti informali tra il Consiglio, il Parlamento europeo e la Commissione allo scopo di raggiungere un accordo in prima lettura sul fascicolo in questione, evitando in tal modo di dover ricorrere ad una seconda lettura e alla procedura di conciliazione.

---

<sup>1</sup> GU C 145 del 30.6.2007, pag. 5.

In questo contesto, i gruppi PSE, PPE/DE, ALDE/ADLE, Verdi/ALE e GUE/NGL hanno presentato sei emendamenti di compromesso che corrispondono ad un pacchetto di compromesso convenuto nell'ambito dei surriferiti contatti informali.

## II. VOTAZIONE

Nella votazione del 23 settembre 2008 la plenaria ha adottato i sei emendamenti di compromesso alla proposta di regolamento. Non sono stati presentati altri emendamenti. Gli emendamenti adottati corrispondono a quanto concordato fra le tre istituzioni e dovrebbero quindi essere accettabili per il Consiglio. Di conseguenza, previo esame del testo da parte dei giuristi-linguisti<sup>1</sup>, il Consiglio dovrebbe essere in grado di adottare l'atto legislativo.

Il testo degli emendamenti adottati e la risoluzione legislativa del Parlamento europeo figurano nell'allegato della presente nota. Gli emendamenti sono presentati sotto forma di testo consolidato in cui le integrazioni sono evidenziate in *neretto e corsivo*, le soppressioni sono indicate dal simbolo "■" e le modifiche di tipo linguistico o formale dal simbolo "||"

---

<sup>1</sup> Le delegazioni che avessero osservazioni di carattere giuridico-linguistico possono comunicarle alla segreteria della direzione "Qualità della legislazione" del Consiglio (secretariat.jl-codecision@consilium.europa.eu) entro il 10 ottobre 2008, per permettere di meglio preparare la riunione dei giuristi-linguisti con gli esperti nazionali.

**Modifica del regolamento (CE) n. 999/2001 per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione \*\*\*I**

**Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 23 settembre 2008 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 999/2001 per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione (COM(2008)0053 – C6-0054/2008 – 2008/0030(COD))**

**(Procedura di codecisione: prima lettura)**

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2008)0053),
  - visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 152, paragrafo 4, lettera b) del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0054/2008),
  - visto l'articolo 51 del suo regolamento,
  - vista la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A6-0279/2008),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
  2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
  3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

**Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 23 settembre 2008 in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. .../2008 che modifica il regolamento (CE) n. 999/2001 per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione**

**(Testo rilevante ai fini del SEE)**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, e in particolare l'articolo 152, paragrafo 4, lettera b),

vista la proposta della Commissione ||,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo<sup>1</sup>,

previa consultazione del Comitato delle regioni ||,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato<sup>2</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili<sup>3</sup> *prevede che alcune misure siano adottate secondo la* decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione.
- (2) La decisione 1999/468/CE è stata modificata dalla decisione 2006/512/CE che *ha introdotto* una procedura di regolamentazione con controllo per *l'adozione di* misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali di un atto di base adottato secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato, anche sopprimendo taluni di questi elementi o completando l'atto con || nuovi elementi non essenziali.
- (3) Conformemente alla dichiarazione || del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione<sup>4</sup> relativa alla decisione 2006/512/CE, affinché *la procedura di regolamentazione con controllo* sia applicabile agli atti già in vigore adottati secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato, *tali atti* devono essere adeguati conformemente alle procedure applicabili.

---

<sup>1</sup> GUC 211 del 19.8.2008, pag. 47.

<sup>2</sup> Posizione del Parlamento europeo del 23 settembre 2008.

<sup>3</sup> GUL 147 del 31.5.2001, pag. 1. ||

<sup>4</sup> GUC 255 del 21.10.2006, pag. 1.

- (4) Per quanto riguarda il regolamento (CE) n. 999/2001, il regolamento (CE) n. 1923/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio introduce la procedura di regolamentazione con controllo per un numero limitato di misure di esecuzione interessate dalle modifiche. È quindi opportuno *adeguare* il regolamento (CE) n. 999/2001 per coprire le altre competenze di esecuzione.
- (5) *In particolare, la Commissione dovrebbe avere il potere di approvare i test diagnostici rapidi, di estendere talune disposizioni ad altri prodotti di origine animale, di adottare il metodo per confermare la presenza dell'encefalopatia spongiforme bovina (BSE) negli ovini e nei caprini, di modificare gli allegati e di adottare misure transitorie. || Tali misure di portata generale e || intese a modificare elementi non essenziali del regolamento (CE) n. 999/2001 anche completandolo con nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo prevista dall'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.*
- (6) ***È inoltre opportuno, una volta confermata la presenza di un'encefalopatia spongiforme trasmissibile (TSE), limitare la possibilità per gli Stati membri di applicare altre misure solo ai casi in cui l'approvazione di tali misure da parte della Commissione si basi su una valutazione favorevole del rischio che tenga conto in particolare delle misure di controllo applicate nello Stato membro interessato e che presentino un livello di protezione equivalente.***
- (7) Il regolamento (CE) n. 999/2001 *dovrebbe* essere modificato di conseguenza,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 999/2001 è così modificato:

- 1) all'articolo 5, paragrafo 3, il terzo comma è *sostituito dal seguente*:

*"I test diagnostici rapidi sono approvati a tal fine secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 24, paragrafo 3 e inseriti nell'elenco di cui all'allegato X, capitolo C, punto 4.";*

- 2) *all'articolo 9, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente*:

***"3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano, per quanto riguarda i criteri di cui all'allegato V, punto 5, ai ruminanti sottoposti, con esito negativo, ad un test alternativo approvato secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 24, paragrafo 3, a condizione che tale test sia elencato nell'allegato X.";***

3) *all'articolo 13, paragrafo 1, il terzo comma è sostituito dal seguente:*

***"Uno Stato membro, in deroga alle disposizioni del presente paragrafo, può applicare altre misure che presentino un livello di protezione equivalente, in base ad una valutazione favorevole del rischio a norma degli articoli 24 bis e 25 che tenga conto in particolare delle misure di controllo applicate in detto Stato membro, se tali misure sono state approvate per tale Stato membro secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 24, paragrafo 2. ";***

4) *all'articolo 16, il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:*

*"7. Secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 24, paragrafo 3, le disposizioni dei paragrafi da 1 a 6 possono essere estese ad altri prodotti di origine animale. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 24, paragrafo 2.";*

5) *all'articolo 20, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:*

*"2. Ove ciò si renda necessario al fine di consentire un'applicazione uniforme del presente articolo, le modalità di applicazione ■ sono adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 24, paragrafo 2. **Il metodo per confermare la presenza della BSE negli ovini e nei caprini è adottato secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 24, paragrafo 3.**";*

6) *all'articolo 23, il primo comma è sostituito dal seguente:*

*"Previa consultazione del comitato scientifico competente su qualunque questione che possa avere un impatto sulla salute pubblica, gli allegati sono modificati o completati e qualunque misura transitoria appropriata è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 24, paragrafo 3.";*

7) l'articolo 23 bis è così modificato:

a) *la lettera a) è sostituita dalla seguente:*

"a) approvazione dei test diagnostici rapidi di cui all'articolo 5, paragrafo 3, terzo comma, all'articolo 6, paragrafo 1, all'articolo 8, paragrafo 2 **e all'articolo 9, paragrafo 3,**";

b) *sono aggiunte le seguenti lettere:*

"k) estensione delle disposizioni dell'articolo 16, paragrafi da 1 a 6, ad altri prodotti di origine animale,

l) adozione **del** metodo per confermare la presenza della BSE negli ovini e nei caprini, **di cui all'articolo 20, paragrafo 2,**

m) modifica o integrazione degli allegati e adozione di qualunque misura transitoria appropriata di cui all'articolo 23."

## Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a ||

Per il Parlamento europeo

Il *presidente*

Per il Consiglio

Il *presidente*